

CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L'ITALIA REGIONE
VALLE D'AOSTA

**REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE
DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE**

Art.1

(Finalità ed ambito di applicazione)

In attuazione dei principi statuari di democrazia interna, di trasparenza, integrità e partecipazione, è approvato il seguente regolamento, che disciplina le procedure per l'elezione o la nomina del Presidente;

Art.2

(Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri)

1. Non oltre 20 giorni prima della data del Consiglio Generale avente all'Ordine del Giorno il rinnovo della Presidenza, la Giunta delibera la costituzione, presso la sede dell'Associazione, di una Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, composta da tre commissari.
2. Nella sua prima seduta, convocata dal commissario più anziano d'età entro 3 giorni dalla data di costituzione, la Commissione nomina, a maggioranza, al proprio interno il Coordinatore e il Segretario.
3. Sono compiti della Commissione:
 - a) Predisporre, entro 7 giorni dalla data di costituzione, i moduli di dichiarazione per la presentazione delle candidature;
 - b) Ricevere le candidature ed accertare la sussistenza dei requisiti per la candidatura alla Presidenza e di eventuali cause di incompatibilità;

- c) Decidere sui reclami proposti avverso le esclusioni dagli elenchi dei candidati;
 - d) Verificare il diritto di voto di ciascun componente il Consiglio generale presente, in persona o per delega;
 - e) Coadiuvare il Presidente ed il Segretario del Consiglio Generale nel sovrintendere allo svolgimento delle votazioni;
 - f) Coadiuvare gli scrutatori nello spoglio delle schede elettorali.
4. Dei lavori della Commissione che precedono il Consiglio Generale si redige succinto processo verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario.
5. La Commissione si avvale degli uffici di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Valle d'Aosta".

Art.3

(Modalità e termini di presentazione delle candidature)

1. Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti per la candidatura alla Presidenza e di eventuali cause incompatibilità, le candidature sono presentate per iscritto o PEC alla Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, fino a 7 giorni prima della data di svolgimento del Consiglio Generale.
2. La candidatura consiste in una dichiarazione, apposta sull'apposito modulo predisposto dalla Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, con la quale ciascun soggetto esprime la propria disponibilità ad essere eletto alla carica di Presidente, attesta il possesso dei requisiti.

Art4.

(Candidatura Presidente)

1. La candidatura a Presidente dell'Associazione deve essere presentata da parte di un numero di componenti del Consiglio Generale che rappresenti almeno un quinto dei voti complessivi nel medesimo Organo. Ciascun componente del Consiglio Generale può sottoscrivere la presentazione di una sola candidatura alla carica di Presidente.

Art.5

(Elenco candidati)

1. Non oltre 5 giorni prima della data della riunione del Consiglio Generale in prima convocazione, la Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri compila l'elenco dei candidati.
2. L'elenco è compilato con il cognome e il nome dei candidati.
3. Nello stesso tempo di cui al comma 1, l'elenco dei candidati è depositato presso l'ufficio del Direttore Generale, reso disponibile presso la sede di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Valle d'Aosta". L'elenco è altresì affisso presso i locali di svolgimento del Consiglio Generale, per tutta la sua durata.

Art.6

(Esclusioni. Reclami)

1. Ai soggetti che non siano risultati in possesso dei requisiti per l'elezione alla Presidenza, la Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri, lo stesso giorno di pubblicazione dell'elenco di cui all'art.5, comunica per iscritto o via PEC i motivi dell'esclusione.
2. Non oltre 2 giorni dopo la pubblicazione dell'elenco, i soggetti esclusi possono presentare reclamo alla Commissione tecnica elettorale e di verifica dei poteri che decide, a maggioranza dei propri componenti, non oltre 3 giorni prima della data di svolgimento del Consiglio Generale.
3. La decisione della Commissione è comunicata per iscritto o via PEC, all'interessato il giorno stesso in cui è presa. In caso di accoglimento del reclamo, la Commissione provvede alla integrazione dell'elenco.